



# Procura della Repubblica

## presso il Tribunale di Imperia

Ufficio del Procuratore

**Oggetto: modalità di trasmissione e deposito degli atti alla Procura della Repubblica - utilizzo del portale del processo penale telematico e delle pec**

### Il Procuratore della Repubblica

visto l'art 24 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 che ha dettato *disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da covid-19* e, in particolare, **previsto - quanto al deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415 bis c.p.p. - che esso avviene esclusivamente mediante deposito dai portale del processo penale telematico** individuato con provvedimento del Direttore Generale del DIGISIA, con le modalità stabilite nel decreto stesso .

rilevato che **con ulteriore decreto del Ministro della Giustizia del 13 gennaio 2021, come previsto dall'art. 24, H comma, del D.L. 137/2020, sono stati individuati ulteriori atti per i quali è stato reso possibile il deposito telematico analogamente** a quanto previsto per le memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415 bis c.p.p.: si tratta della **istanza di opposizione alla archiviazione** indicata dall'art. 410 c.p.p.; della **denuncia** di cui all'art. 333 c.p.p.; della **querela** di cui all'art. 336 c.p.p. e delle relativa procura speciale; della **nomina del difensore e della rinuncia, revoca** del mandato di cui all'art. 107 c.p.p.;

rilevato che l'art. 24, VI comma del D.L. 137/2020 stabilisce, anche per questi ulteriori atti indicati dal Ministero della Giustizia che «l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge»;

rilevato che per tutti gli altri atti, documenti e istanze diversi da quelli sin qui esaminati e di cui ai commi I e II dell'art. 24 del D.L.137/2020 "è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro Generale degli indirizzi di posta elettronica certificata";

**DISPONE**

**CHE**

**LE MEMORIE, LE RICHIESTE E LE ISTANZE INDICATE DALL'ART. 415 BIS C.P.P.,**



- LA ISTANZA DI OPPOSIZIONE ALLA ARCHIVIAZIONE INDICATA DALL'ART. 410 C.P.P.;
- LA DENUNCIA DI CUI ALL'ART. 333 C.P.P.;
- LA QUERELA DI CUI ALL'ART. 336 C.P.P. E LA RELATIVA PROCURA SPECIALE;
- LA NOMINA DEL DIFENSORE, LA RINUNCIA, LA REVOCA DEL MANDATO DI CUI ALL'ART. 107 C.P.P.

siano depositate presso questo Ufficio esclusivamente tramite **DEPOSITO SUL PORTALE DEL PROCESSO PENALE TELEMATICO**

L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare telematicamente deve rispettare i seguenti requisiti per i quali ci si richiama al Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia del 24 febbraio 2021:

- è in formato PDF;
- è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini (si tratta del c.d. documento nativo digitale)
- è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata

I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:

- sono in formato PDF (e in questo caso è ammessa la scannerizzazione di un documento cartaceo).
- sono sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata.

**ATTENZIONE: Per le sole nomine, revoche, procura speciale, denuncia e querela adesso ammesso dal Provvedimento del 24 febbraio 2021 anche il formato degli allegati, ossia un PDF non nativo digitale (in sostanza una scannerizzazione) anch'esso sottoscritto con firma digitale. TRATTANDOSI DI ATTI FIRMATI DAL CLIENTE SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE TALE FORMATO, scannerizzando l'atto firmato ed apponendovi la firma digitale del difensore**

Sia per atti nativi digitali sia per atti scannerizzati, le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CADES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante. Si consiglia l'utilizzo della firma PAdES in quanto la presenza della firma è più facilmente rilevabile **anche sulla versione stampata del documento.**

La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 30 *Megabyte*, come si dirà più avanti in caso di atti di dimensioni superiori che rendono impossibile il deposito tramite portale si autorizza il deposito in modalità cartacea.

### **Deposito atti per reati di competenza del Giudice di Pace**

Per quanto riguarda le nomine nei processi di competenza del giudice di Pace questi astrattamente sembrano rientrare in quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 13 gennaio 2021. I procedimenti per reati di competenza del giudice di pace non sono espressamente esclusi e quindi sembrano ricompresi nel testo della legge.

Tuttavia non è tecnicamente possibile effettuare tale deposito e quindi si rientra nell'ambito degli atti per i quali l'art. 24 comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, consente (e non impone) il deposito tramite PEC (al solo indirizzo [depositoattipenali.procura.imperia@giustiziacerit.it](mailto:depositoattipenali.procura.imperia@giustiziacerit.it)) ma non esclude altre forme di deposito.

È quindi possibile il deposito tramite PEC e il deposito cartaceo.

ATTENZIONE: per il deposito via PEC occorre seguire le relative specifiche tecniche.

**Non è invece possibile, come in alcuni casi è stato fatto, di effettuare un deposito tramite Portale come se il procedimento fosse iscritto a modello 21 e non 21 bis. In questo caso il deposito sarà rifiutato perché in caso di accettazione gli atti sarebbe automaticamente inseriti a TIAP nel procedimento sbagliato.**

### **Deposito della denuncia e della querela da parte del difensore**

Con riguardo alla denuncia e alla querela, il Decreto del Ministro della Giustizia parla di deposito esclusivamente tramite portale del deposito *da parte dei difensori...della denuncia di cui all'art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale.*

La questione è se sia obbligatorio il deposito tramite portale delle sole denunce e querele per le quali il difensore è munito di procura speciale, o se ogni volta che una denuncia-querela viene depositata da un difensore questo debba avvenire tramite il portale. Il testo della norma e la *ratio* della disposizione normativa porterebbero a ritenere che tutte le denunce e le querele depositate da un difensore (con o senza procura speciale) **debbero essere depositate tramite Portale**

Si ricorda che ai sensi del Provvedimento del Direttore DGSIA del 24 febbraio 2021 la denuncia e la querela possono essere atto nativo digitale o anche scannerizzazione di atto cartaceo con apposizione di firma digitale. Si consiglia di utilizzare tale secondo formato, che meglio rispecchia la natura dell'atto come atto proveniente dal cliente.

### **Problematiche di scadenza dei termini e impossibilità del deposito**


Il Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020, all'art. 221 comma XI prevede che:

*1. Al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare e' autorizzato il deposito con modalita' telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonche' di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo.*

**Fa quindi fede la prima ricevuta rilasciata dal sistema e non il momento in cui la segreteria accetta la nomina o la memoria.**

In casi di urgenza si raccomanda comunque un'interlocuzione con la segreteria interessata a mezzo telefono o a mezzo e-mail con la segreteria competente al fine di sollecitare l'accettazione della nomina o dell'atto (vedi a tal fine l'allegata pianta organica aggiornata).

Vi è poi la problematica del caso in cui un atto serva ad effettuare un altro atto, come il deposito della nomina al fine di depositare le memorie ex art. 415 bis c.p.p. e adesso anche l'opposizione alla richiesta di archiviazione. In questo caso senza l'accettazione da parte della segreteria del primo atto non è possibile depositare il secondo ed ottenere la ricevuta che attesti la tempestività dell'azione. La questione sembra risolta laddove con le recenti modifiche il Portale consente il deposito di una nuova nomina insieme con una funzione di deposito contestuale di altri atti (selezionabili da un menu a tendina che comprende le memorie ex art. 415 bis c.p.p. e l'opposizione all'archiviazione). In questo caso vi è deposito contestuale dei due atti, entrambi i quali prenderanno come data di deposito quella del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali.



Per quanto riguarda problematiche che potrebbero impedire il tempestivo deposito dell'atto, si prende atto che il comma 2 ter dell'art. 24 D.L. 137/2020 così come modificato dall'art. 6 D.L. 44/2021 prevede in caso di malfunzionamento del portale del processo telematico penale la possibilità per l'Autorità Giudiziaria procedente di autorizzare il deposito dei singoli atti e dei documenti in formato analogico e analogamente tale possibilità può essere autorizzata per ragioni specifiche ed eccezionali;

**SI DISPONE QUINDI che in caso di impossibilità del deposito tramite Portale, E' AUTORIZZATO IL DEPOSITO CARTACEO.**

In questi casi **insieme all'atto andrà depositata una dichiarazione dell'Avvocato che attesti l'impossibilità di deposito tramite portale** (es. per superamento del limite di dimensioni del file; o per presenza di file audio e video non depositabili tramite portale) e, nel caso di problematiche legate al Portale, con allegata apertura del relativo ticket di assistenza all'indirizzo [info-ppt@giustizia.it](mailto:info-ppt@giustizia.it)

## UTILIZZO DELLA PEC

**Il deposito da parte dei difensori di tutti gli altri atti, documenti e istanze comune denominati diversi da quelli da depositare sul Portale Deposito Atti penali può ancora avvenire in cartaceo, è inoltre possibile il deposito tramite PEC, esclusivamente all'indirizzo:**

[depositoattipenali.procura.imperia@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.procura.imperia@giustiziacert.it)

MODALITA' di TRASMISSIONE: il difensore avrà cura di indicare nell'OGGETTO:

- Cognome del PM titolare del procedimento.
- N°...Procedimento, nei confronti di xxxx.
- Tipologia di atto.

Il difensore avrà cura di verificare di essere in possesso di tali dati essenziali, diversamente dovrà chiederli con le consuete modalità (richiesta 335 c.p.p. o istanza indirizzata all'Ufficio Casellario allegando verbale di identificazione o altro verbale dal quale risulti la nomina a difensore).

Circa le caratteristiche tecniche dell'atto, ci si richiama al Provvedimento del DGSIA del 9 novembre 2020, che – in breve – prevede che l'atto:

- è in formato PDF;
- è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
- è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CADES

## PROCEDIMENTO CON UDIENZA DIBATTIMENTALE FISSATA

Per la trasmissione alla Procura di atti relativi a procedimenti per i quali risulta fissata l'udienza dibattimentale, dovrà essere utilizzato l'indirizzo PEC:

[dibattimento.procura.imperia@giustiziacert.it](mailto:dibattimento.procura.imperia@giustiziacert.it)

## PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE PENALE

Per tali procedimenti potrà essere utilizzato l'indirizzo PEC:

[esecuzioni.procura.imperia@giustiziacert.it](mailto:esecuzioni.procura.imperia@giustiziacert.it)

## RICHIESTE ALLO SPORTELLO CASELLARIO

Le richieste di comunicazioni delle iscrizioni nel Registro delle Notizie di Reato ex art. 335 c.p.p. da parte del difensore delle persona sottoposta ad indagini o della persona offesa, richieste di certificati del Casellario Giudiziario, Richieste sullo Stato del Procedimento, se effettuate a mezzo posta elettronica devono essere inoltrate esclusivamente corredate dalla nomina specifica finalizzata alla richiesta e dalla copia del documento di identità dell'interessato, firmati digitalmente, all'indirizzo PEC:

[casellario.procura.imperia@giustiziacert.it](mailto:casellario.procura.imperia@giustiziacert.it)

Nel caso di società deve essere allegata copia della visura camerale.

**La nomina si intende conferita al solo fine di acquisire notizia delle iscrizioni e non sarà associata ad alcun fascicolo procedimentale.**

Per i reati assegnati ad un gruppo specialistico e per quelli assegnati in generico la comunicazione circa lo stato del procedimento continua ad essere subordinata all'autorizzazione del P.M. titolare del procedimento. Per i reati assegnati allo SDAS (Sezione Definizione Affari Semplici) non è più richiesta l'autorizzazione del Pubblico Ministero titolare.

IM 14/05/2024

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Dott. Alberto LARI

**ALLEGATO:**

**TABELLA DELLE MAIL DEGLI ASSISTENTI DEI MAGISTRATI  
DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IMPERIA**

Assistente del magistrato	Email	Telefono
Ass. Dott. Lari:	<a href="mailto:venerina.balzio@giustizia.it">venerina.balzio@giustizia.it</a>	0183.277424
Ass. Dott. Lari Affari semplici:	<a href="mailto:venerina.balzio@giustizia.it">venerina.balzio@giustizia.it</a>	0183.277424
Ass. Dott. Fornace:	<a href="mailto:lucia.deluca01@giustizia.it">lucia.deluca01@giustizia.it</a>	0183.277419- 277410
Ass. Dott. Fornace Affari semplici:	<a href="mailto:lucia.deluca01@giustizia.it">lucia.deluca01@giustizia.it</a>	0183.277419- 277410
Ass. Dott. Scorza Azzarà:	<a href="mailto:vilma.salvi@giustizia.it">vilma.salvi@giustizia.it</a>	0183.277422
Ass. Dott. Cinnella Della Porta:	<a href="mailto:daniela.amoretti@giustizia.it">daniela.amoretti@giustizia.it</a>	0183.277705
Ass. Dott.ssa Bresci:	<a href="mailto:annamaria.firinu@giustizia.it">annamaria.firinu@giustizia.it</a>	0183.277443
Ass. Dott.ssa Politi:	<a href="mailto:daniela.arduino@giustizia.it">daniela.arduino@giustizia.it</a>	0183.277711
Ass. Dott.ssa Marrali:	<a href="mailto:marilena.gentile@giustizia.it">marilena.gentile@giustizia.it</a>	0183.277713
Ass. Dott.ssa Buganè Pedretti:	<a href="mailto:silvana.canoro@giustizia.it">silvana.canoro@giustizia.it</a>	0183.277432
Ass. Dott. Salemi:	<a href="mailto:laura.canu01@giustizia.it">laura.canu01@giustizia.it</a>	0183.277415
Ass. Dott.ssa Meglio:	<a href="mailto:daniela.zappulla@giustizia.it">daniela.zappulla@giustizia.it</a>	0183.277704